

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 90 bis

(1)(2)(4)

1.

(ABROGATO)

(3)

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 24/1995

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, comma 2, L. R. 26/1993

3 Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 17, L. R. 20/2000